



Comune di Cavallino

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con D.C.C. n. 00 del 00.00.2014

SOMMARIO

CAPO I	- DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	- Oggetto del regolamento	4
Art. 2	- Principi Generali	4
Art. 3	- Definizioni	5
Art. 4	- Classificazione dei rifiuti	5
Art. 5	- Competenze dell'ATO – OGA LECCE e dell'ARO 2/LE	7
Art. 6	- Competenze della società affidataria dei servizi	7
Art. 7	- Competenze del Comune	8
CAPO II	- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
TITOLO I	- PRINCIPI GENERALI	9
Art. 8	- Oggetto del servizio e principi generali	9
Art. 9	- La raccolta differenziata	9
Art. 10	- Responsabilità del produttore e del detentore	10
Art. 11	- Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	10
Art. 12	- Assimilazione ai rifiuti urbani	10
Art. 13	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	12
Art. 14	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	13
TITOLO II	- GESTIONE OPERATIVA	14
Art. 15	- Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	14
Art. 16	- Raccolta differenziata porta a porta	15
Art. 17	- Esposizione dei contenitori	15
Art. 18	- Lavaggio dei contenitori	16
Art. 19	- Raccolta della frazione indifferenziata residua	16
Art. 20	- Raccolta della frazione organica	17
Art. 21	- Raccolta dei rifiuti verdi	17
Art. 22	- Raccolta del vetro	18
Art. 23	- Raccolta della plastica, delle lattine, della carta e del cartone per bevande	18
Art. 24	- Raccolta degli indumenti usati	19
Art. 25	- Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	19
Art. 26	- Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	20
Art. 27	- Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	20
Art. 28	- Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	21
Art. 29	- Albo Comunale dei Compostatori Domestici	21
Art. 30	- Servizio utenze domestiche	22
Art. 31	- Servizio utenze non domestiche	22
Art. 32	- Obblighi e adempimenti per le utenze non domestiche	22
TITOLO III	- NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	22
Art. 33	- Pulizia del territorio	23
Art. 34	- Spazzamento	23
Art. 35	- Cestini stradali	23
Art. 36	- Pulizia delle aree mercatali	24
Art. 37	- Imbrattamento di aree pubbliche	24
Art. 38	- Aree occupate da esercizi pubblici	24

Art. 39	- Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	25
Art. 40	- Aree di sosta per nomadi	25
Art. 41	- Pulizia delle aree private	25
Art. 42	- Volantinaggio	26
Art. 43	- Altri servizi su richiesta	26
CAPO III	- CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE	26
Art. 44	- Isola ecologica con gestione	26
Art. 45	- Isola ecologica semplice	27
CAPO IV	- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	27
Art. 46	- Divieti	27
Art. 47	- Controlli	28
Art. 48	- Sanzioni	28
CAPO V	- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
Art. 49	- Osservanza di altre disposizioni	31
Art. 50	- Danni e risarcimenti	31
Art. 51	- Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	31
Art. 52	- Entrata in vigore del regolamento	31

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. E del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale vigente, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, o in deroga da quanto previsto dalla Pianificazione d'Ambito sulla base degli impianti di recupero disponibili.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

Ambito Territoriale Ottimale - OGA: convenzione obbligatoria fra Comuni della provincia costituita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni convenzionati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti; ai sensi del presente regolamento l'Ato di riferimento è l'ATO LECCE;

Ambito Raccolta Ottimale - ARO: convenzione obbligatoria fra Comuni del circondario costituita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni convenzionati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento stradale; ai sensi del presente regolamento l'Aro di riferimento è l'ARO 2/LE;

società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del territorio provinciale;

raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio pugliese, ai sensi della Carta dei Servizi vigente, si fa riferimento alla raccolta congiunta di plastica nelle sue diverse forme e lattine;

compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

area ecologica ovvero **isola ecologica semplice:** area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati prevalentemente di provenienza domestica e non pericolosi;

centro di raccolta ovvero **isola ecologica con gestione:** ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio del comune o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;

utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
 3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;
 4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
 6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico.
- b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente regolamento;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;
- f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D ed I alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010.

Art. 5 – Competenze dell'ATO – OGA LECCE e dell'ARO 2/LE

1. Le competenze dell'ATO – OGA LECCE sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.

2. L'ATO – OGA LECCE a regime provvede alla programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti di trattamento e smaltimento.

3. L'ARO 2/LE a regime provvede a:

- a) **sentito il Comune**, approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta e spazzamento;
- b) **sentito il Comune**, definizione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
- c) vigilanza e controllo sui servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Nelle more della messa a regime dell'ARO 2/LE, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Comune.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti **provvede** direttamente o mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio:

- a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
- b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani;
- c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
- d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
- e) raccolta e trasporto vetro;
- f) raccolta e trasporto plastica;
- g) raccolta e trasporto lattine e contenitori per bevande;
- h) raccolta e trasporto carta e cartone;
- i) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
 - l) raccolta e trasporto pile e farmaci;
 - m) servizi Pubblici Speciali:
 - n) mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
 - o) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi della pianificazione dell'ATO-OGA LECCE e/o dell'ARO 2/LE;
 - p) attività formativa e informativa;
 - q) educazione ambientale nelle scuole;
 - r) comunicazione agli utenti;

2. La società affidataria del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico con il gestore del servizio

pubblico stesso e ciò ad esclusiva discrezionalità del committente che potrà avvalersi anche di altra impresa avente i requisiti di legge e regolarmente autorizzata;

- b) spazzamento;
- c) diserbo stradale;
- d) lavaggio strade;
- e) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) fornire alla Regione, alla Provincia ed all’Autorità d’Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell’art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- b) esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’art. 198, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- c) fornire parere su:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dall’ARO 2/LE e definite secondo le competenze di cui all’art. 5 del presente regolamento;
- d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
- e) l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell’ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente;
- f) l’emissione di ordinanze sarà effettuata, in attuazione del presente regolamento, delle linee guida di Ambito e del piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l’eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

2. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:

- a) contestare in forma scritta l’inadempimento al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;**
- b) applicare delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.**

3. Il Comune si impegna:

- a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. L'ARO, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero del perimetro di servizio; per l'organizzazione dei servizi, a regime, l'ARO 2/LE predispone lo schema delle specifiche tecniche, eventualmente integrato in sede di offerta dall'aggiudicataria, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. La società affidataria del servizio ed il Comune committente potranno, nell'ambito dei dovuti controlli sull'andamento del servizio, svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua all'interno del perimetro di servizio mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. A regime, l'ARO di riferimento, sentito il Comune, stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.Nelle more della messa a regime dell'ARO, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Comune.

5. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Comune cura, anche in collaborazione con la società affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente ed a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti, nelle more di quanto contenuto alla lettera e), comma 2, dell'art. 195 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/08 e dalla L. n. 214/2011, ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006.

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 5 del presente articolo;

2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi, previsti nel presente articolo al comma 1 lett. B) per quantità, dovrà essere oggetto di apposito rapporto contrattuale tra il produttore ed un'impresa avente i requisiti di legge e regolarmente autorizzata, che potrà essere anche la stessa società già affidataria del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento svolto nel Comune.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;

- e. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- f. paglia e prodotti di paglia;
- g. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- h. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- i. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- l. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- m. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

4. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

5. Fermo restando il rispetto dei criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del recupero/smaltimento, a condizione che il quantitativo massimo complessivo (indifferenziato e differenziato) non superi le 275,00 tonnellate per anno. Tale quantitativo è stato calcolato come esposto nella tabella successiva e si riferisce ad un servizio limite compatibile con l'organizzazione dei servizi erogato sul territorio comunale.

COMUNE DI CAVALLINO (LE)							
DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO DI PRODUZIONE MASSIMO ASSIMILABILE							
ATTREZZATURA	FREQ.	INT/ANNO	VOL. UNIT. mc	N. CONTENIT.	PESO SPEC. Kg/mc	PESO CONTENIT. Kg	PESO ANNUO Kg
Contenitore 1.700 lt - RSU	3/7	156	1,7	2	90	153,00	47.736,00
Contenitore 1.700 lt - CARTA	1/7	52	1,7	2	300	510,00	53.040,00
Contenitore 1.700 lt - CARTONE	1/7	52	1,7	2	200	340,00	35.360,00
Contenitore 1.700 lt - PLASTICA/METALLI	1/7	52	1,7	2	50	85,00	8.840,00
Contenitore 1.700 lt - VETRO	1/7	52	1,1	2	200	220,00	22.880,00
Contenitore 1.700 lt - SCARTI VERDI	1/7	52	1,7	2	250	425,00	44.200,00
Contenitore 1.700 lt - BENI DUREVOLI	1/7	52	1,7	2	200	340,00	35.360,00
TOTALE DI CALCOLO							247.416,00
FATTORE DI SICUREZZA 10% (PER EVENTUALI CASI PARTICOLARI)							1,1
TOTALE CAUTELATIVO							272.157,60
TOTALE CAUTELATIVO ARROTONDATO							275.000,00

Il limite quantitativo massimo della tabella precedente potrà essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

Il Comune, attraverso l'ARO di riferimento, potrà organizzare campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento/recupero.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

7. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi, in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del presente regolamento.

8. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle utenze non domestiche, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 48 del presente regolamento.

9. I produttori di rifiuti speciali non pericolosi ed i produttori di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani che ricorrano ad un servizio dedicato ad opera di un'impresa avente i requisiti di legge e regolarmente autorizzata, che potrà essere anche la stessa società già affidataria del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento svolto nel Comune, sono obbligati a trasmettere al Comune, con cadenza mensile, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) al fine di consentire ai funzionari del Comune di registrare e comunicare alla Regione Puglia i quantitativi di rifiuti avviati a recupero, nonché, annualmente, copia del contratto in essere stipulato con l'impresa a cui è stato affidato il servizio, emendato della sola indicazione dei dati relativi all'ammontare del corrispettivo contrattuale. Gli organi di controllo del Comune potranno in qualsiasi momento avere accesso agli uffici dei produttori di rifiuti speciali e speciali assimilati, al fine di verificare la corretta tenuta dei formulari e dei registri di carico e scarico.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali, dovrà pervenire alla società affidataria con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La

mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, a regime, sono forniti a cura della società affidataria, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal Comune. Nelle more del servizio affidato dall'ARO di riferimento, i contenitori saranno forniti dal Comune. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.

3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

4. Nel caso di furto la società di raccolta, a regime, procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Nelle more del servizio affidato dall'ARO di riferimento, i contenitori saranno forniti dal Comune.

5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati:

- a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni indifferenziate, servite con il sistema domiciliare;
- b) in aree pubbliche di immediata prossimità.

I contenitori domiciliari sono di norma esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.

7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.

8. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

9. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento al progetto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita.
3. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
4. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro i limiti indicati dalla società affidataria.
5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
6. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.
7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi

delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio, di cui all'art. 47 comma 5 del presente regolamento.

10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta e al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza.

2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico, non di pertinenza di utenze non domestiche, dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

3. Il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall'azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) oggetti in ceramica – legno verniciato;
- b) carta plastificata, carta stagnola;
- c) CD, DVD, cassette audio-video;
- d) lettiere ed escrementi di animali.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

- a) mediante sacchi/contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti/contenitori. I sacchi/contenitori pieni dovranno avere un peso massimo di kg. 30 ed essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
- b) mediante contenitori stradali (per gli insediamenti sparsi) dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
- c) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

- d) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per il centro storico con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato può avere servizi mirati e flessibilità operative;
- e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - b) alimenti avariati senza confezione;
 - c) avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - d) scarti di frutta e verdura;
 - e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - g) carta da pane, carta assorbente da cucina.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - a) borse di plastica;
 - b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
 - c) altre tipologie di rifiuto;
3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto, fino all'attivazione di apposito impianto di compostaggio, insieme alla raccolta delle frazioni indifferenziate residua, con le seguenti modalità:
 - a) in sacchetti/contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - b) mediante contenitori stradali (per gli insediamenti sparsi) dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - c) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori;
 - b) direttamente dagli utenti all'area ecologica, ove presente;
 - c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità.
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 22 – Raccolta del vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante apposito contenitore o campana o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 23 – Raccolta della plastica, delle lattine, della carta e del cartone per bevande

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata, multi materiale o monomateriale, per la frazione recuperabile costituita da plastica, lattine, carta e cartone per bevande, in particolare da:
 - a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), bicchieri e stoviglie in plastica accuratamente puliti, sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici;
 - c) contenitori in cartone per bevande;
 - d) carta come giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone;
 - e) piccoli imballaggi in polistirolo;
 - f) contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso biodegradabili. Tali stoviglie costituite da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica. Inoltre, non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane.
3. Il servizio di raccolta multi materiale o monomateriale di plastica, lattine e cartone per bevande viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori o mediante sacchi, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

e) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra (ad esclusione dei servizi di porta a porta) o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 24 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:

- a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati potrà essere effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:

- a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
- b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett.

a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
- b) presso l'area ecologica autorizzata.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all'area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
- b) presso l'area ecologica autorizzata.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.

2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.

3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- a) presso l'area ecologica;
- b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;
- c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
- b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 28 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica autoprodotta.
3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione alimentare e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.
7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 29 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione alimentare e della frazione verde.
2. Tale Albo si compone di due sezioni:
 - a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera;
 - b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.
3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni:
 - a) dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell'organico;oppure

b) dalla rinuncia al servizio di raccolta differenziata della frazione organica, mediante dichiarazione scritta obbligatoria da presentare al Comune.

4. L'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano, in modo attivo e proficuo, il compostaggio domestico.

5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con la società affidataria.

Art. 30 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, demandata alla società di raccolta, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 31 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime.

2. La società di raccolta è tenuta a concordare le modalità operative di cui al comma 1 con il Comune, al fine di monitorare **di concerto** le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tassa/tariffa.

Art. 32 – Obblighi e adempimenti delle utenze non domestiche

Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le utenze non domestiche per qualsivoglia ragione non assoggettate al servizio pubblico comunale, dovranno provvedere in proprio al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, affidando lo stesso, mediante apposito rapporto contrattuale, ad un'impresa avente i requisiti di legge e regolarmente autorizzata, che potrà essere anche la stessa che gestisce il servizio pubblico comunale, nonché dovranno necessariamente trasmettere al Comune, con cadenza mensile, copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti (FIR), riflettenti un intero mese, al fine di consentire ai funzionari dello stesso Comune di registrare e comunicare alla Regione i quantitativi di rifiuti distinti per tipologia. Detti formulari dovranno pervenire al Comune entro il quindicesimo giorno di ogni mese successivo a quello di riferimento.

Le predette utenze non domestiche dovranno, altresì, trasmettere al Comune, con cadenza annuale, copia del contratto in essere stipulato con l'impresa cui hanno affidato l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, emendato dalla sola indicazione dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Detto contratto dovrà, comunque, pervenire al Comune entro 10 giorni decorrenti dall'applicazione del presente regolamento.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 33 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei canali medesimi.

Art. 34 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Art. 35 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.
2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti di norma è a carico dell'aggiudicataria. Il comune stabilisce modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, salvo diversi accordi tra le parti.
3. Il Comune informa la società incaricata sul posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.
4. La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento potrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

Art. 36 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria.

Art. 37 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 38 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree

occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 39 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche.

4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 40 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della società affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 41 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 42 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.

2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.

3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.

4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per **gravi e comprovati motivi**.

5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 43 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti (Comune e società di raccolta) potranno negoziare l'affidamento di diversi servizi rispetto a quelli già previsti nel contratto in essere, attraverso la stipula di appendici, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:

a) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;

b) pulizia strade:

- spazzamento;
- spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;
- raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;
- lavaggio strade.

c) piani speciali:

- servizi straordinari e a richiesta;
- sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
- collaborazione nel controllo di atti incivili.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE

Art. 44 – Isola ecologica con gestione

1. E' una stazione, debitamente attrezzata, destinata al conferimento separato delle frazioni di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni

eventualmente convenzionati, conforme e coerente ai criteri programmatici, finanziari e tecnici stabiliti dall'ARO di riferimento.

2. Le disposizioni di definizione e gestione dell'isola ecologica con gestione sono rimandate alla normativa vigente.

Art. 45 – Isola ecologica semplice

1. L'isola ecologica semplice è un centro di raccolta temporaneo per rifiuti urbani non pericolosi in cui è possibile conferire rifiuti, provenienti dal territorio comunale e dai territori dei Comuni eventualmente convenzionati, ordinati per frazioni omogenee che per natura e dimensione è impossibile e non opportuno sistemare nei contenitori per la raccolta differenziata.

2. Le disposizioni di definizione e gestione dell'isola ecologica semplice sono rimandate alla normativa vigente.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
- c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso le isole ecologiche sono vietati:

- a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 47 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 48 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità	€ 100,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico	€ 200,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ogni mancata comunicazione mensile dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.)	€ 5000,00	€ 7500,00

In riferimento alle utenze non domestiche mancata comunicazione annuale del contratto in essere stipulato con l'impresa cui e' stato affidato il servizio	€ 5000,00	€ 7500,00
In riferimento alle utenze non domestiche diniego d'accesso agli uffici e mancata esibizione della documentazione indicata nella'art. 12 comma 9	€ 5000,00	€ 7500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori destinati alle altre tipologie di rifiuti	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 500,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno al decoro urbano o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare il decoro urbano oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€ 500,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori destinati alla raccolta porta a porta	€ 25,00	€ 500,00

Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 500,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 100,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti destinati alla raccolta porta a porta, ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	€ 103,00	€ 619,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,00	€ 154,00
Presso le isole ecologiche semplici e con gestione:		
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture delle isole ecologiche	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e dalla società di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, ad oggi fissate nei seguenti importi:

Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio	€ 150,00
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia in qualunque fase successiva e sino al conferimento dei rifiuti presso gli appositi siti;	€ 1.500,00
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via,	€ 150,00

piazza, viale in base alle frequenze così come stabilite nel contratto	
--	--

6. Il Comune contesta in forma scritta l'inadempimento **alla società affidataria**, che entro dieci giorni dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa. Le contestazioni non superate saranno valutate, con apposito procedimento amministrativo, in relazione alla loro qualità e quantità, al fine di riconoscere al Comune i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ed al fine di stabilirne il corrispettivo.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 50 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 51 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 52 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.